

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1974

Istituzione della provincia di Prato

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, unendosi a numerose altri disegni di legge, mira alla creazione della provincia di Prato. È noto che questa città da anni aspira al riconoscimento di quei presupposti che sono condizione necessaria e sufficiente per l'erezione in provincia.

Gli intenti di decentramento che hanno spinto alla creazione delle Regioni comportano, affinché tale decentramento sia effettivo, che nuovi enti regionali esercitino le funzioni loro attribuite avvalendosi degli organismi territoriali del Comune e della Provincia.

D'altra parte l'importanza economica, sociale, storica di Prato sono fuori di dubbio. Il territorio pratese è in grado di dar vita ad una provincia assai più vitale, più utile, e più funzionale di molte delle province italiane attualmente esistenti.

Soprattutto dal punto di vista economico Prato rappresenta uno degli esempi più interessanti ed originali del nostro Paese. La istituzione della provincia di Prato consentirebbe alle attività economiche di trovare una più ampia rispondenza e una serie di vantaggi non indifferenti.

Mi sembra opportuno ricordare il testo del disegno di legge che il comune di Prato ha presentato avvalendosi dell'articolo 133 della Costituzione.

« Da troppo tempo l'aspirazione della popolazione di Prato e dei comuni vicini, facenti capo a Prato, di vedere istituita una nuova provincia avente Prato per capoluogo, fatta conoscere attraverso delibere consiliari da autorevoli parlamentari, dai partiti politici e dal comitato di iniziativa, appositamente costituito, è rimasta allo stadio di voto.

Ormai un provvedimento legislativo si impone improrogabilmente. È il continuo, rapidissimo sviluppo demografico ed edilizio che lo richiede, sono le immediate necessità dell'industria e del commercio pratese, che lo esigono.

Basterà considerare che il comune di Prato, al 15 ottobre 1961, contava 111.285 persone iscritte all'anagrafe: e poichè il 4 novembre 1951 la sua popolazione era censita in 77.631 persone, in dieci anni questa ha subito un incremento di ben 33.654 unità, pari ad oltre il 44 per cento.

A queste cifre è poi da aggiungere il numero di coloro che sono immigrati in Prato per ragioni di lavoro e che qui abitano, senza peraltro avere ancora chiesto ed ottenuto la residenza anagrafica ». Al 31 dicembre 1969 si tratta di circa 10.000.

Si ha così una popolazione di circa 150.000 persone presenti in Prato al 31 dicembre 1969.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E questo senza contare, naturalmente, i « pendolari » — circa 20.000 — che affluiscono a Prato per lavoro nelle ore diurne.

Tutto considerato, si può calcolare che — fra le 94 città oggi capoluogo di provincia — ben 68 « hanno una popolazione inferiore a quella di Prato »: da Ravenna, che al 31 luglio 1969 contava 130.865 abitanti residenti, fino a Sondrio, che alla stessa data ne contava appena 22.681 e ad Isernia.

Fra tutte le città italiane, Prato è « oggi la 26^a » per popolazione residente. È quindi la prima per popolazione fra le città non capoluogo di provincia.

La popolazione della istituenda provincia è quindi da calcolarsi (censimento 1961) in 176.686 abitanti iscritti alle anagrafi. Al 31 dicembre 1969 era salita a 217.374 anagrafici, mentre circa 230.000 erano gli abitanti di fatto. Si tratta di un'entità pari a quella di numerose altre province. Ma superiori sono le necessità di Prato a più della metà dei capoluoghi di provincia esistenti. Infatti Prato, non solo è il centro industriale più importante della Toscana, ma è uno dei più importanti d'Italia.

Negli anni dal 1951 al 1958 Prato ha importato materie prime per 162 miliardi ed ha esportato merci per 300 miliardi, con un attivo per l'Italia di ben 138 miliardi; e ciò proprio mentre nello stesso periodo l'industria laniera italiana importava per 981 miliardi di lire ed esportava per 441 miliardi, essendo dunque passiva per la bilancia commerciale italiana per circa 540 miliardi: pratese è quindi circa il 75 per cento dell'esportazione laniera italiana: negli ultimi anni il

valore della esportazione laniera pratese è salito ad oltre 100 miliardi all'anno.

Onorevoli senatori! Quanto sopra esposto documenta in modo indiscutibile l'esistenza nel territorio pratese, di una realtà sociale ed economica, di una tradizione storica culturale, a cui non può essere negato il riconoscimento. L'istituzione della provincia di Prato nasce da questa profonda e documentata esigenza.

Il territorio pratese non è alla ricerca di una soddisfazione campanilistica, non aspira ad un semplice trasferimento di uffici nel suo capoluogo, esso richiede invece una cornice giuridica che delimiti la propria omogenea realtà sociale e che permetta la razionalizzazione dei servizi offerti ai cittadini dall'amministrazione pubblica e dagli enti parastatali.

Ma l'esigenza della istituzione della provincia è sentita dai pratesi anche a livello emotivo. La lunga continuità storica, la comunanza di tradizioni, la tipicità delle proprie attività economiche, hanno sempre dato alla città di Prato il senso profondo della propria individualità, di una individualità costantemente mortificata, però, dalla mancanza di autogoverno.

Nel nuovo stato pluralista, in un contesto politico democratico, che, in armonia con la Costituzione, deve tendere ad una valorizzazione delle autonomie locali e del potere politico ad esse attribuito per la risoluzione dei problemi delle comunità interessate, la giusta aspirazione dei pratesi alla istituzione della loro provincia non potrà essere ancora disattesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

E istituita la provincia di Prato, con capoluogo in Prato, comprendente i comuni di Agliana, Cantagallo, Carmignano, Montale, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Quarata, Vaiano, Vernio.

Art. 2.

I Ministri competenti predisporranno quanto occorre perchè gli organi ed uffici della nuova provincia siano costituiti e possano iniziare il loro funzionamento entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro dell'interno nominerà un commissario, che avrà facoltà di stipulare contratti e di assumere qualsiasi impegno nell'interesse della nuova provincia, con deliberazioni da sottoporre all'approvazione del Ministro stesso.

Art. 3.

Il personale della provincia di Prato sarà tratto, in quanto possibile, da quello delle attuali province di Firenze e Pistoia.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dai Ministri competenti, potrà essere fatto obbligo alla provincia di Prato ed a quelle di Firenze e Pistoia di provvedere in consorzio a determinate spese e servizi di carattere obbligatorio.

Art. 5.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti previo parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, sarà provveduto ad approvare i progetti, da stabilirsi d'accordo fra le amministrazioni provinciali interessate, e d'ufficio in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e delle passività, anche di carattere continuativo, fra le province di Firenze, Pistoia e Prato, nonchè a quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

Art. 6.

Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data di inizio del fun-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zionamento della nuova provincia, presso la prefettura ed altri organi di Firenze e Pistoia e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1 passeranno, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Prato.

Art. 7.

I consigli provinciali di Firenze e Pistoia saranno disciolti se la presente legge entrerà in vigore più di un anno prima dello scadere del quadriennio dalla loro elezione e il Ministero dell'interno assumerà la gestione straordinaria delle tre province di Prato, Firenze e Pistoia fino a nuove elezioni.

Art. 8.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni finanziarie e giudiziarie per armonizzarle con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

Art. 9.

I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale ed alle spese necessarie per nuovi uffici ed organi statali nella provincia di Prato. Tali spese graveranno sui capitoli del bilancio dello Stato; i Ministri competenti sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni sugli stati di previsione di propria competenza.

Art. 10.

Il Ministro dei lavori pubblici è incaricato della costruzione e dell'arredamento degli edifici occorrenti per il funzionamento degli uffici statali e dell'amministrazione provinciale. Alla relativa spesa si provvederà con i fondi per l'esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario assegnati al provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana.